



Ordinanza sull'adeguamento di leggi in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari

del 9 dicembre 2022

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 1997¹
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 9 ottobre 1986² sulla tariffa delle dogane

Art. 4 cpv. 3, frase introduttiva

³ Se gli interessi dell'economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può, indipendentemente da qualsiasi trattato tariffale e dopo essersi consultato con la Commissione per la politica economica:

Art. 14 Commissione per la politica economica

Il Consiglio federale istituisce una Commissione per la politica economica quale organo consultivo.

¹ RS 172.010
² RS 632.10

2. Legge federale 15 dicembre 2017³ sull'importazione di prodotti agricoli trasformati del

Art. 1 Dazi all'importazione

Per i prodotti agricoli trasformati il Consiglio federale può, dopo aver sentito la Commissione per la politica economica da esso istituita, stabilire le aliquote doganali enucleando un elemento di protezione industriale e aumentandolo degli elementi tariffali mobili.

3. Legge del 9 ottobre 1981⁴ sulle preferenze tariffali

Art. 4 cpv. 1

¹ Prima di adottare i provvedimenti, il Consiglio federale consulta la Commissione per la politica economica.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2024.

9 dicembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

³ RS 632.111.72

⁴ RS 632.91